



**TRIBUNALE DI CATANZARO**  
*Prima Sezione Civile*

**Procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa n. 1535/2022 R.G.**

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.06.22;

letto il ricorso per conferma delle misure di protezione presentato da

S.r.l. (

in persona del l.r.p.t. ed amministratore unico, sig.

rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati

in data 27.05.22;

vista la documentazione allegata al detto ricorso e quella integrativa richiesta dal Giudice e depositata in data 04-06.06.22;

rilevato che non risulta costituito né ha partecipato all'udienza su indicata alcuno dei creditori del ricorrente, nonostante l'avvenuta notifica agli stessi del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza secondo le disposizioni impartite dal Giudice;

vista la relazione depositata all'udienza su indicata dall'esperto nominato dalla CCIAA di Catanzaro;

Rilevato che:

- l'art. 2, co. 1 del D.L. 118/21 (conv. in Legge 21.10.21 n. 147) prevede che *“l'imprenditore (...) che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”* e che, nell'ambito di tale percorso, che è e resta stragiudiziale, può domandare al Tribunale, ex art. 7 del medesimo decreto, la conferma delle misure di protezione ovvero la concessione di misure cautelari;

- le misure protettive di cui al detto decreto prevedono che: 1) *“dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti?”*; 2) *“i creditori interessati dalle misure protettive e cautelari non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori?”*;

- ai sensi dell'art. 7, co. 1 DL 118 citato il ricorrente deve chiedere, lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei necessari provvedimenti cautelari;



Rilevato altresì che:

- con ricorso tempestivamente depositato la società in premessa indicata chiede la conferma delle misure protettive e, in particolare (anche se in modo ripetitivo e in parte contraddittorio) di:

1) disporre le misure conservative di cui all'art. 6 DL 118/2021, con efficacia generale nei confronti dei creditori, e la misura cautelare ex art. 7 DL 118/2021, della sospensione dell'esecuzione, per il compendio industriale oggetto di esecuzione da parte dell'istituto di credito SPRING SPV S.r.l., iscritto al n. 20/2022 RGE del Tribunale di Catanzaro (che misura cautelare ulteriore non è in quanto già compresa nelle misure di protezione);

2) infatti, tra le misure di cui all'art. 6 DL 118/21, si chiede altresì che i creditori non possano acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

3) che i creditori interessati dalle misure protettive non possano, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nè possano anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

4) non possa essere dichiarato il fallimento (che in realtà appare essere effetto automatico *ex lege* dell'avvio della procedura);

- la ricorrente non ha chiesto misure cautelari ulteriori;

- con decreto emesso entro 10 giorni dal deposito del ricorso, il Giudice ha quindi fissato l'udienza in epigrafe, disponendo la notifica del ricorso e del decreto:

1) all'esperto nominato, a mezzo p.e.c., e stanti le richieste contenute nel ricorso

2) ai creditori che hanno già posto in essere azioni esecutive o cautelari o domandato il fallimento o la dichiarazione di insolvenza, e in particolare alla SPRING SPV S.r.l., via p.e.c. al difensore costituito;

3) ai creditori commerciali strategici nei confronti dei quali si svolgeranno prioritariamente le trattative o in procinto di avviare iniziative esecutive o cautelari già minacciate, anche a mezzo pec o mail ordinaria (ove indicata nell'elenco dei creditori e per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella - art. 7, co. 2, lett. c) DL 118/21);

4) agli ulteriori creditori compresi nei primi 10 per rilevanza di cui al medesimo art. 7, co. 2 lett. c), anche a mezzo pec o mail ordinaria (ove indicata nell'elenco dei creditori e per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella);

- la società ricorrente ha depositato nel termine assegnato la documentazione richiesta, in particolare:

1) la documentazione di cui all'art. 7, co. 2 del DL 118/21;

2) dichiarazione che nei suoi confronti non pendono azioni esecutive e cautelari e che non sono state proposte istanze di fallimento (o di dichiarazione di insolvenza), salvo quella della SPRING SPV;

3) attestazione di non avere depositato ricorso per l'accesso a una delle procedure di cui all'art. 23 c. 2 1.f.;



- il decreto è stato notificato, nelle forme disposte dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come disposto dal giudice medesimo, a tutti i creditori dell'istante;
- l'esperto nominato ha depositato la relazione richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza, all'udienza medesima, evindenziando in sintesi quanto segue:
  - 1) la situazione economica della società risulta compromessa dalle perdite accumulate nel corso degli ultimi esercizi per circa € 800.000,00 (come indicati nei medesimi bilanci della società), asseritamente a causa della crisi del settore di attività, comunque antecedente ma poi aggravata dalla quella indotta dall'emergenza pandemica;
  - 2) l'accumularsi di ingenti e continue perdite nel corso degli anni ha comportato un patrimonio netto negativo (a fronte del capitale sociale ammontante a soli € 10.000,00 e versamenti dei soci in conto aumento di capitale per ulteriori € 51.885,00); più in particolare, l'esperto ha evidenziato che la società ricorrente, ***“sulla base dell'esame dei bilanci depositati nella procedura, risulta essere in stato di scioglimento di fatto sin dall'esercizio 2016 (salvo ulteriori periodi precedenti, da verificare con gli ulteriori bilanci), a causa della intervenuta riduzione al di sotto del minimo legale del capitale sociale di € 10.000,00”***: la società ha accumulato perdite continue almeno dal 2016 (già ivi per € 523.867), fino al 2020 (per € 813.008, di cui € 27.917 perdita dell'anno) e al 2021 (di € 632.538 già al netto dell'utile d'esercizio di € 180.085), con un patrimonio netto negativo in tutti gli esercizi;
  - 3) nonostante la detta grave situazione patrimoniale, **che si è generata già da prima della pandemia**, gli amministratori/soci non hanno provveduto a convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti previsti dall'art. 2447 e 2482 ter c.c. né ad adottare i necessari provvedimenti di scioglimento della società per perdita del capitale sociale, deliberando invece il rinvio a nuovo delle perdite, senza curarsi delle responsabilità cui sarebbero incorsi per la gestione sociale non conservativa, imposta ex art 2486 c.c., verso la società ed i terzi per la situazione di scioglimento di fatto della società;
  - 4) al riguardo l'esperto ha anche ricordato che per le perdite accumulate negli esercizi ante 2020 (per complessivi € 785.091) è esclusa l'applicazione della normativa emergenziale sulla possibilità di sospendere gli obblighi di cui all'art. 2447 e 2482 ter c.c., essendo stati quindi frontalmente violati dall'amministratore e dai soci della ricorrente i suddetti obblighi per più anni;
  - 5) quanto all'indebitamento nei confronti degli enti fiscali e previdenziali, è emerso che la società presenta debiti IVA per complessivi € 308.935, maturati in tutti gli esercizi a far data dal periodo ante 2013 e via via in tutti i successivi esercizi fino al 2020, **incorrendo addirittura nel superamento della soglia prevista di € 250.000,00 e potendosi così configurare a carico degli organi sociali il reato di omesso versamento IVA**; peraltro con maggiorazione certe per sanzioni amministrative e interessi che a parere dell'esperto non sono stati inseriti nei bilanci. La società risulta aver omesso anche il versamento di ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti **per € 74.961**, nonché su prestazioni di lavoro autonomo **per € 7.753**, con ulteriore aggravio per sanzioni amministrative ed interessi moratori che non risultano appostati in bilancio; puntualmente infatti, dal riscontro con le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi rilasciate da Agenzia



Entrate, Agenzia Entrate Riscossione, Inps ed Inail, come epraltro prodotti dalla società sulla piattaforma telematica, è emerso un indebitamento superiore da quello esposto nei bilanci depositati e prodotti;

6) a quanto sopra si aggiunge un indebitamento verso gli istituti di credito pari a complessivi € 425.009,00, tra esposizione a lunga e a breve (la prima essendo pari a € 288.337, la seconda è almeno pari alla differenza tra i detti importi);

7) la società inoltre è esposta nei confronti dei fornitori per € 441.614,36 al 31.12.2021;

8) dal punto di vista patrimoniale, la ricorrente disporrebbe di terreni e fabbricati industriali iscritti in bilancio per € 659.049,20 e proposti per € 500.000,00 quale principale (se non unico) *asset* disponibile per il risanamento, a prescindere dal piano non ancora presentato, che rende l'ulteriore previsione di un flusso annuale di reddito netto disponibile per il risanamento per € 24.000/annui netti una mera affermazione, stante la continuità delle perdite di esercizio degli ultimi (non pochi) anni come sopra evidenziata;

9) la società espone poi crediti nei confronti di clienti per € 194.864,86, con titoli in portafoglio derivanti dai detti crediti per € 37.311,71;

10) conclude l'esperto che:

- la società ha indicato, al fine del ripianamento della grave situazione debitoria (€ 1.195.841.00 nei confronti di enti, lavoratori, banche e fornitori), fondamentalmente risorse straordinarie, oltretutto di incerta realizzazione (e non suffragato allo stato da perizia stimativa), e cioè la dismissione dei medesimi immobili strumentali (valutati per € 500.000) ovvero dell'azienda esercitata nel suo complesso (come suggerito dall'esperto);

- accanto alla detta liquidazione, giudicata dall'esperto fondamentale per il buon esito del risanamento, si prevedono (peraltro non suffragati da alcun piano di risanamento) esigui flussi finanziari liberi annuali, derivanti dalla gestione futura, che non trovano riscontro allo stato nell'attuale andamento e in quello (almeno) degli ultimi 6 esercizi, in continua perdita d'esercizio;

- accanto all'assoluta incertezza dal lato delle risorse disponibili al risanamento, vi è poi l'incertezza anche sull'effettiva consistenza del passivo, per cui comunque è già stata accertata la non corrispondenza del debito erariale e previdenziale rispetto a quello esposto nei bilanci, con forti dubbi anche sull'affidabilità di questi ultimi;

- a ciò si aggiungono le gravi violazioni già accertate non solo in materia tributaria, ma anche agli obblighi civilistici sopra indicati e quindi di comportamenti già certamente e volontariamente in danno dei creditori;

- ne deriva che può in definitiva convenirsi con il giudizio dell'esperto che individua, al di là dei risultati astratti del test pratico (gravati dai suddetti elementi attivi del tutto aleatori) e dal grado di difficoltà del risanamento ivi emergente, che tale risanamento "appare assolutamente incerto".

Ritenuto quindi che:

- sussiste innanzitutto la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto la società ha la sede legale in Comune di Settingiano (CZ);



- sulla base delle informazioni come sopra acquisite, **NON** sussiste, con riferimento alla società ricorrente, una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento della stessa, conservando così le conoscenze e i posti di lavoro che costituiscono lo scopo finale delle norme qui applicate;
- come visto, il risanamento è affidato essenzialmente nel caso di specie alla vendita stessa dell'azienda o, più specificamente, come da prospettazione della ricorrente medesima, proprio dei suoi beni strumentali, prospettando quindi specificamente la cessazione dell'attività (nemmeno una continuità indiretta);
- a ciò si aggiunga che la società e i suoi organi sono già venuti meno, come emerge dalla relazione dell'esperto, e per più anni, a basilari obblighi nei confronti dei propri creditori, non provvedendo, come invece imposto dal codice civile, alla messa in liquidazione della società ovvero al ripristino del capitale minimo pure previsto *ex lege*;
- le misure protettive, prodottesi fin dal momento della pubblicazione dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nel registro delle imprese e di cui oggi si chiede la conferma, secondo l'impostazione del nuovo strumento stragiudiziale di risanamento delle imprese, dovrebbero in ogni caso essere strumentali al buon esito delle trattative (che dovrebbero essere in procinto di iniziare tendenzialmente con i principali creditori della ricorrente), le quali, avendo elevate possibilità di condurre alla continuità dell'attività d'impresa, potrebbero invece essere pregiudicate da iniziative estemporanee e individuali dei creditori, precludendo il piano di risanamento e così la continuità dell'azienda;
- se è vero che nella fase iniziale, in cui si colloca la presente parentesi giurisdizionale, la possibilità di pervenire a conclusioni certe, anche per l'esperto, appare difficile, nel caso di specie vi sono già sufficienti elementi per escludere la sussistenza della condizione oggettiva prevista dall'art. 2, co. 1 del D.L. 118/21, appunto l'accertamento che sia "*ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*", con continuità dell'attività aziendale, che costituisce la ratio delle norme *de quo*;
- nel caso di specie, lungi dal prospettarsi la tempestiva emersione di una crisi aziendale che rende probabile l'insolvenza ma anche ragionevole l'ipotesi del risanamento, e quindi della continuità dell'impresa, si è di fronte al lungo temporeggiare, in danno dei creditori, rispetto ad una crisi conclamata, ben prima peraltro dell'emergenza pandemica (che peraltro non dovrebbe essere stata così incidente nello specifico settore di attività della ricorrente);
- non ricorrono in definitiva e allo stato i presupposti per la conferma delle misure protettive già efficaci *ex lege*, tenuto conto anche del giudizio dell'esperto sull'utilità delle stesse, che tuttavia cozza con il giudizio già espresso di "assoluta incertezza" sull'esito del risanamento prospettato;
- peraltro, secondo i precedenti finora disponibili e tenuto conto del dato letterale delle norme, le predette misure non dovrebbero avere riguardo comunque indistintamente, come invece richiesto, a tutto il ceto creditorio, ma esclusivamente a quei creditori rilevanti ai fini del buon esito della composizione negoziale, che abbiano adottato iniziative, anche stragiudiziali ma comunque univoche, ostili al ricorrente e tali da poter compromettere il buon esito delle trattative;



- l'utilità poi allegata dal ricorrente rispetto alla tutela della *par condicio creditorum* nella futura procedura concorsuale cozza a sua volta con la più che verosimile esistenza già dello stato di insolvenza, che richiederebbe anzi verosimilmente la celere apertura della procedura concorsuale;
- in definitiva l'adozione di misure di protezione nel caso *de quo* non appare poter assicurare l'obiettivo del buon esito delle trattative o non appare proporzionato rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori;

### **PQM**

DICHIARA l'inefficacia delle misure protettive di cui all'istanza pubblicata al Registro delle Imprese in data 31.05.22;

MANDA alla Cancelleria per la sollecita comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente e all'esperto nominato D.ssa Stefania Lavecchia (pec: stefania.lavecchia@pec.it);

MANDA alla Cancelleria anche per la comunicazione del presente decreto al Registro delle Imprese entro il giorno lavorativo successivo al deposito.

Catanzaro, li 21/06/2022

Il Giudice  
dr. Luca Mercuri

